

COMUNE DI LECCO



GIUNTA COMUNALE

N. 134 R.D.
N. 271 I.P.

ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

SEDUTA DEL 09 OTTOBRE 2008

OGGETTO: INTEGRAZIONE E MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA COMUNE E DITTA FASSA S.P.A. PER ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA IN LECCO-MAGGIANICO.

L'anno DUEMILAOTTO e questo giorno NOVE del mese di OTTOBRE alle ore 09,30 nella residenza Municipale si riunisce la Giunta Comunale che, previo accertamento da parte del Presidente della legalità dell'adunanza e dichiarazione di apertura della seduta, tratta gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Risultano presenti, per l'esame dell'argomento in oggetto, i Signori:

Presenti	SI	FAGGI ANTONELLA	Sindaco
Assenti	SI	NAVA DANIELE	Vice Sindaco
	SI	GROSSI GAETANO	Assessore
	SI	INVERNIZZI MAURO	Assessore
	SI	BETTEGA CINZIA	Assessore
	SI	FORTINO ANGELA	Assessore
	SI	MAMBRETTI GIUSEPPE	Assessore
	SI	REDAELLI WALTER	Assessore
	SI	PAROLARI STEFANO	Assessore
	SI	PESENTI DARIO	Assessore
	SI	TETI LUCA	Assessore

Presenti n. 11 Assenti n. =

Presiede l'adunanza il dott. ANTONELLA FAGGI - SINDACO la quale invita a trattare l'argomento in oggetto.

Assiste il Segretario Generale Regg. del Comune dott. FLAVIO POLANO

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminato il Documento Istruttorio, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di deliberazione con esso formulata;

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato reso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge e di regolamento;

DELIBERA

- 1) le premesse fanno parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare in ogni sua parte la bozza di convenzione che allegata alla presente deliberazione ne diviene parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che la stipula dell'atto di convenzione avverrà sotto forma di scrittura privata autenticata a mezzo del Segretario Generale o di chi legittimamente e a tutti gli effetti lo sostituisce;
- 4) di dare atto che tutte le spese relative alla stipula della convenzione sono a carico della Ditta Fassa S.p.A.

Stante l'urgenza, il presente provvedimento è stato dichiarato, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18.8.2000 n. 267.

OGGETTO

Integrazione e modifiche alla convenzione tra Comune e Ditta Fassa S.p.A. per esercizio dell'attività estrattiva in Lecco – Maggianico.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI


GIUNTA COMUNALE

N. 3092097 I.D.
N. 271 I.R.

Lecco, 18 Luglio 2008

SETTORE: PATRIMONIO
Servizio: Ambiente e Agenda 21

COMUNE DI LECCO



COMUNE DI LECCO
Allegato alla deliberazione N° 134
in data 02/10/08 della G.C.

Premesso che:

tra il Comune di Lecco e la Ditta Fassa è in atto una convenzione, stipulata sotto forma di atto pubblico amministrativo il 19/07/2005 rep. 31435, a regolamentazione dell'attività estrattiva nella cava denominata "Valolo Bassa";

tale convenzione risulta in attuazione del Piano Cave della Provincia di Lecco approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n° VII/262 del 26/06/2001, del Progetto d'Ambito Territoriale Estrattivo AE 4.2 della Provincia di Lecco in data 12/02/2003 e dell'autorizzazione Paesistica della Provincia di Lecco n° 15033 del 6/04/2004;

sulla base dei provvedimenti anzidetti, la Società Fassa è autorizzata ad una escavazione di mc/anno 40.000 di materiale all'interno di un'area perimetrata come zona AE - 4.2. e la convenzione con il Comune si riferisce ai primi 10 anni di escavazione a partire dal 6/4/2004, data della autorizzazione provinciale;

la Ditta Fassa è subentrata nell'attività estrattiva alla "Fratelli Radice" che da anni operava in luogo, ma, essendo intervenuta una riconversione industriale della Ditta medesima, passata dalla produzione di calce a quella di intonaci premiscelati, la stessa ha evidenziato una sostanziale necessità di rivedere il quantitativo di materiale da escavare;

la FASSA S.p.A. nell'anno 2005/2006 ha realizzato il nuovo stabilimento per la produzione di intonaci premiscelati sull'area dell'ex calcificio di Sala al Barro, con una capacità produttiva che, a regime, può raggiungere 400.000 t/anno; ciò ha comportato l'incremento dell'occupazione sia diretta che indiretta valutabile in circa una ottantina di posti di lavoro, ed avendo ormai quasi completato, anticipatamente rispetto al primo decennio, i quantitativi di escavazione previsti, la Ditta ha richiesto all'Amministrazione Provinciale in data 26/2/2008, l'anticipazione dell'escavazione individuata nel Piano Cave per il secondo decennio, presentando una specifica Variante al Progetto d'Ambito Territoriale Estrattivo AE 4.2. Tale variante al progetto viene richiesta per proseguire le attività di coltivazione e recupero ambientale della Cava Valolo Bassa e nasce dall'esigenza di adeguare il fabbisogno produttivo della ditta ai nuovi impianti che sono stati installati per la produzione di premiscelati. Con questa variante al progetto attuale viene recepito il fabbisogno attuale dell'impianto, prevedendo il raddoppio del volume annuo del materiale estraibile, mantenendo però la coltivazione all'interno dei limiti di superficie e di volume di scavo previsti nel progetto originario. Rispetto al progetto originario vengono variati esclusivamente i tempi di esecuzione del progetto e la durata complessiva.

Considerato che la ditta FASSA S.p.A. in data 26-02-2008 ha presentato alla Provincia di Lecco una proposta di variante al progetto di coltivazione, anticipando quanto previsto per il secondo decennio nel piano d'ambito AE 4.2, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 99 del 12.02.2003 dalla Provincia di Lecco – Settore Ambiente ed Ecologia.

Considerato che la ditta FASSA S.p.A con nota in data 5.03.2008, pervenuta al Comune di Lecco il 14.03.2008, prot. n° 11273, ha richiesto al Comune la stipula di una Convenzione, modificativa di quella in atto.

Vista la nota avente ad oggetto: "Istanza di autorizzazione all'attività estrattiva di cava ai sensi dell'art. 14 della L.R. 14/1998 – cava Valolo Bassa in Comune di Lecco, AE 4.2, ditta titolare Fassa S.p.A. – PROSECUZIONE DEL PROGETTO ATTUATIVO consegna integrazioni", pervenuta a questo Ente in data 18.06.2008, prot. n. 31098.

Vista la documentazione relativa alla "PROSECUZIONE DEL PROGETTO ESTRATTIVO" presentata dalla Ditta Fassa S.p.A., sulla quale l'Amministrazione Provinciale ha espresso favorevole in data 20 giugno 2008 prot. n° 28078, pervenuto a questo Ente in data 2.07.2008, prot. 33702, e contestualmente ha invitato il Comune alla stipula della convenzione modificata in base al nuovo progetto.

Preso atto che l'Amministrazione Provinciale, in data 01.07.2008, prot. n° 29901, ha rilasciato, ai sensi degli artt. 146 e 159 del D.Lgs 42/04, l'Autorizzazione Paesaggistica n. 21/2008. Rilevato pertanto possibile procedere alla sottoscrizione della Convenzione modificativa di quella stipulata il 19/7/2005 a rep. 31435.

Dato atto che il Comune di Lecco si riserva di verificare l'esatto adempimento degli obblighi posti a carico della ditta Fassa S.p.A. previsti dalla Convenzione stipulata il 19/7/2005 a rep. 31435.

Vista la Convenzione stipulata in data 19/7/2005 a rep. 31345 tra Comune e Ditta Fassa s.p.a. a regolamentazione dell'attività estrattiva nella cava denominata "Valolo Bassa".

Vista la bozza di convenzione modificativa di quella in atto allegata alla presente Deliberazione;

Visto il T.U. 18/8/2000 n° 267

si propone di deliberare quanto segue

- 1) le premesse fanno parte integrale del presente atto.
- 2) di approvare in ogni sua parte la bozza di convenzione che allegata alla presente Deliberazione ne diviene parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che la stipula dell'atto di convenzione avverrà sotto forma di scrittura privata autenticata a mezzo del Segretario Generale o di chi legittimamente e a tutti gli effetti lo sostituisce;
- 4) di dare atto che tutte le spese relative alla stipula della convenzione sono a carico della Ditta Fassa S.p.A.

Il Direttore del Servizio
dott. Amigo Schiripo

Il Direttore ad Interim del Settore
arch. Antonello Longoni

L'Assessore Ambiente ed Agenda 21
dott. Dario Pesenti

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA



Al sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere favorevole in

ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio.

Si dà atto che dalla deliberazione non sono destinati a derivare impegni di spesa o minori entrate né la attivazione di nuovi investimenti.

Lecco, 18 luglio 2008

IL DIRETTORE ad interim
arch. Antonello Longoni



per il secondo decennio (2011/2021);

il decennio (2001/2011), ha richiesto l'anticipazione dell'escavazione individuata nel vigente Piano Cave

• la ditta Fassa S.p.A., avendo quasi ultimato il quantitativo di escavazione previsto nella prima fase per

Sala al Barro dalla produzione di calce a calce a quella di intonaci premiscelati;

• la ditta Fassa S.p.A. nel 2005/2006 ha effettuato una riconversione industriale dello stabilimento di

rilascio dell'autorizzazione provinciale del 27 luglio 2005, n° 28289;

• la durata della convenzione, di cui all'atto a rep. n° 31435, è prevista in 10 (dieci) anni dalla data del

n. 3 del 12.01.1999 e approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. VII/262 del 26.06.2001;

Territoriale Estrattivo AE 4.2 adottato dalla Provincia di Lecco con Deliberazione del Consiglio Provinciale

modalità previste dal Piano delle attività estrattive della Provincia di Lecco e dal progetto d'Ambito

• tale convenzione ha come riferimento lo svolgimento dell'attività di cava nei limiti e secondo le

dell'attività estrattiva nella cava denominata "Vaiolo Bassa";

S.p.A. una convenzione, ai sensi della Legge Regionale n. 14 dell'8 agosto 1998 art. 15, per l'esercizio

• con atto a rep. n° 31435 in data 19 luglio 2005 è stata stipulata tra il Comune di Lecco e la ditta Fassa

Premesso che:

(Legge Regionale n. 14 dell'8 agosto 1998 art. 15)

DENOMINATA "VAIOLO BASSA"

PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA NELLA CAVA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LECCO E LA DITTA FASSA S.p.A.

**SETTORE PATRIMONIO
SERVIZIO AMBIENTE - AGENDA 21**

COMUNE DI LECCO



COMUNE DI LECCO
Allegato alla deliberazione n° 134
in data 09/10/08 della G.C.

• per dare attuazione a ciò la ditta Fassa S.p.A, in data 26.02.2008 ha inoltrato alla Provincia di Lecco, progetto di coltivazione, ai sensi della L.R. 14/1998, secondo quanto previsto per la seconda fase nel piano d'ambito AE 4.2 approvato con Determinazione Dirigenziale n° 99 del 12.02.2003 dalla Provincia di Lecco - Settore Ambiente ed Ecologia;

• la ditta Fassa S.p.A. in data 05.03.2008 ha pertanto inoltrato istanza, pervenuta al Comune di Lecco in data 14.03.2008 - prot. 11273, per la stipula di una nuova convenzione, così come imposto dall'art. 15 della L.R. 14/1998;

• la ditta Fassa S.p.A ha prodotto al Comune di Lecco, in data 16.06.2008, pervenuta in data 18.06.2008 - prot. n. 31098, "Istanza di autorizzazione all'attività estrattiva di cava ai sensi dell'art. 14 della L.R. 14/1998 - cava Valio Bassa in Comune di Lecco, AE 4.2, ditta titolare Fassa S.p.A. - PROSECUZIONE DEL PROGETTO ATTUATIVO consegna integrazioni", in ottemperanza alla richiesta di integrazioni dell'11.04.2008 prot. n° 16816 della Provincia di Lecco, documentazione integralmente sostitutiva degli elaborati trasmessi in data 26.02.2008 ;

• con nota in data 20 giugno 2008 prot. 28078, pervenuta al comune di Lecco in data 02.07.2008 - prot. 33702, la Provincia di Lecco ha dato il proprio parere favorevole alla "PROSECUZIONE AL PROGETTO ATTUATIVO" presentato dalla Ditta Fassa S.p.A, progetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche se non materialmente allegato, e depositato agli atti del Settore Patrimonio - Ambiente, invitando il Comune alla formalizzazione della convenzione ai sensi art. 15 della L.R. 14/1998;

• con nota in data 1 luglio 2008 - prot. 29909, pervenuta al Comune di Lecco in data 14.07.2008 - prot. 35946, la Provincia di Lecco ha comunicato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica n° 21/2008 - prot. 20901 del 01.07.2008, riguardante la prosecuzione dell'attività estrattiva di cava individuando i seguenti mappali:

Censuario di Maggiamico Catasto Terreno, foglio 1 - n. 1614, 2501, 2628, 2629, 1616, 1617, 2492, 2500, 1615, 2502, 1576, 2438, 1859, 1578.

Censuario di Belleo - Catasto Terreno, foglio 9 - 386, 431, 432, 433, 548, 547, 427, 428, 425, 434, 436, 1142 (ex 437a), 1435, 439, 438, 440, 736, 737, 741, 1145 (ex 442b), 739, 1170 (ex 626b), 1179 (ex 723b),

- particella 433 qualità bosco ceduo classe 2 ha 0,04,20 R.D. € 0,65 R.A. € 0,13

- particella 432 qualità prato classe 4 ha 0,05,60 R.D. € 1,16 R.A. € 1,01

- particella 431 qualità prato arboreo classe 4 ha 0,03,80 R.D. € 0,79 R.A. € 0,59

- particella 719 qualità bosco ceduo classe 2 ha 0,00,45 R.D. € 0,07 R.A. € 0,01

Comune amministrativo di Lecco - Censuario di Belleo - Catasto Terreno, foglio 9:

“Vaiolo Bassa”, sulle aree contraddistinte dai mappali di seguito riportati:

Il Comune di Lecco consente la prosecuzione dell'attività estrattiva nell'area oggetto di autorizzazione, con le modalità previste nel progetto di coltivazione da autorizzarsi ai sensi dell'art. 12 L.R. 14/98 da parte dell'Amministrazione Provinciale di Lecco, da parte della ditta Fassa S.p.A. nella cava di calcare denominata

(Consenso all'escavazione e agli interventi compensativi)

ART 2

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

(Efficacia delle premesse)

ART 1

Fra le parti, come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

TUTTO CIO' PREMESSO

“Vaiolo Bassa”, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n° 14 dell'8.8.1998;

schema di convenzione con la ditta Fassa S.p.A. per l'esercizio dell'attività estrattiva nella cava denominata

• il Comune di Lecco, con Delibera di Giunta Comunale n° in data ha approvato lo

08.08.1998;

nell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Lecco ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 14 del

• La ditta Fassa S.p.A. svolgerà l'attività di cava nei limiti e secondo le modalità previste

risulta ricompreso nell'area oggetto d'autorizzazione all'escavazione, né come terreno in disponibilità;

Rilevato che nell'autorizzazione paesaggistica viene contemplato il mapp. 430 il quale nella tavola D02a non

451, 1169 (ex 626a), 1178 (ex 723a), 1146 (ex 443a), 387, 421, 455, 454, 474, 430.

1147 (ex 443b), 1149 (ex 444b), 738, 740, 1144 (ex 442a), 1148 (ex 444a), 441, 426, 429, 719, 549, 453,

- particella 548 qualità bosco ceduo classe 2 ha 0.03.20 R.D. € 0,50 R.A. € 0,10
- particella 547 qualità bosco ceduo classe 1 ha 0.06.80 R.D. € 1,76 R.A. € 0,21
- particella 427, in parte, qualità prato arboreo classe 5 ha 0.06.30 R.D. € 0,98 R.A. € 0,81, di cui parte per mq. 520;
- particella 428, in parte, qualità prato arboreo classe 5 ha 0.08.40 R.D. € 1,30 R.A. € 1,08, di cui parte per mq 800;
- particella 425, in parte, qualità prato arboreo classe 5 ha 0.06.30 R. D. € 0,98 R.A. € 0,81, di cui parte per mq 270;
- particella 434 qualità bosco ceduo classe 2 ha 0.17.30 R.D. € 2,68 R.A. € 0,54
- particella 436 qualità bosco ceduo classe 2 ha 0.56.90 R.D. € 8,82 R.A. € 1,76, di cui parte per mq 4710;
- particella 1142 (ex 437a) qualità bosco ceduo classe 3 ha 0.41.60 R.D. € 4,30 R.A. € 1,29, di cui parte per mq. 3420;
- particella 1435 qualità bosco ceduo classe 2 ha 0.37.20 R.A. € 5,76 R.D. 1,15, di cui parte per mq 500;
- particella 439 qualità bosco ceduo classe 2 ha 1.37.70 R.A. € 21,33 R.D. € 4,27, di cui parte per mq 13560;
- particella 438 qualità cast frutto classe 2 ha 0.56.90 R.A. € 5,88 R.D. € 2,94
- particella 440 qualità bosco ceduo classe 2 ha 0.30.50 R.D. € 4,73 R.A. € 0,95, di cui parte per mq 2960;
- particella 736, in parte, qualità bosco ceduo classe 3 ha 0.30.60 R.D. € 3,16 R.A. € 0,95, di cui parte per mq 2210;
- particella 737 qualità bosco ceduo classe 3 ha 0.31.10 R.D. € 3,21 R.A. € 0,96;
- particella 741 qualità bosco ceduo classe 3 ha 0.04.60 R.D. € 0,48 R.A. € 0,14
- particella 1145 (ex 442b) qualità prato arboreo classe 3 ha 0.21.60 R.D. € 6,69 R.A. € 5,58
- particella 739 qualità prato arboreo classe 3 ha 0.07.30 R.D. € 2,26 R.A. € 1,89;
- particella 1170 (ex 626b) qualità bosco ceduo classe 3 ha 0.37.00 R.D. € 3,82 R.A. € 1,15
- particella 1179 (ex 723b) qualità fabbricato urbano d' accert ha 0.36.20
- particella 1147 (ex 443b) qualità bosco ceduo classe 3 ha 0.13.30 R.D. € 1,37 R.A. € 0,41
- particella 1149 (ex 444b) qualità prato classe 2 ha 0.24.50 R.D. € 10,12 R.A. € 8,22
- particella 738, in parte, qualità prato arboreo classe 3 ha 0.07.70 R.D. € 2,39 R.A. € 1,99
- particella 740, in parte, qualità bosco ceduo classe 3 ha 0.61.50 R.D. € 6,35 R.A. € 1,91, di cui parte per mq 1160
- particella 1144 (ex 442a) qualità prato arboreo classe 3 ha 0.00.10 R.D. € 0,03 R.A. € 0,03

- particella 1148 (ex 444a), in parte, qualità prato classe 3 ha 0.50.20 R.D. € 15,56 R.A. € 15,56, di cui parte

per mq 4280

- particella 441 qualità bosco ceduo classe 3 ha 0.28.00 R.D. € 2,89 R.A. € 0,87, di cui parte per mq 2770

- particella 426, in parte, qualità bosco ceduo classe 2 ha 0.15.00 R.D. € 2,32 R.A. € 0,46, di cui parte per

mq 490

- particella 429 qualità bosco ceduo classe 2 ha 0.05.60 R.D. € 0,87 R.A. € 0,17

Per i seguenti mappali, non rientranti nell'autorizzazione provinciale al prosieguo dell'attività di cava si conferma la previsione ad interventi compensativi o di recupero previsti dal piano d'ambito e dalla precedente convenzione:

Comune amministrativo di Lecco - Censuario di Belleo - Catasto Terreno, foglio 9:

- particella 387 qualità bosco ceduo classe 2 ha 0.06.75 R.D. € 1,05 R.A. € 0,21

- particella 386 qualità ente urbano ha 0.00.50

- particella 549 qualità bosco ceduo classe 2 ha 0.17.10 R.D. € 2,65 R.A. € 0,53, di cui parte per mq 110;

- particella 421 qualità bosco ceduo classe 2 ha 0.05.70 R.D. € 0,88 R.A. € 0,18

- particella 453 qualità prato arboreo classe 5 ha 0.96.30 R.D. € 14,92 R.A. € 12,43, di cui parte per mq 180;

- particella 451 qualità bosco ceduo classe 3 ha 0.74.10 R.D. € 7,65 R.A. € 2,30, di cui parte per mq 950;

- particella 455 qualità castagneto frutto classe 2 ha 0.33.40 R.D. € 3,45 R.A. € 1,72

- particella 454 qualità prato arboreo classe 5 ha 1.12.10 R.D. € 17,37 R.A. € 14,47

- particella 474 qualità prato classe 5 ha 0.04.40 R.D. € 0,68 R.A. € 0,57

- particella 1169 (ex 626a) qualità bosco ceduo classe 3 ha 0.43.00 R.D. € 4,44 R.A. € 1,33

- particella 364 (ex 1178, ex 723a) qualità ente urbano ha 6.70.90, di cui parte per mq 3120

- particella 1146 (ex 443a) qualità bosco ceduo classe 3 ha 0.11.50 R.D. € 1,19 R.A. € 0,36

Comune amministrativo di Lecco - Censuario di Maggianico - Catasto Terreno, foglio 1

- particella 1614 qualità bosco ceduo classe 2 ha 0.07.90 R.D. € 1,22 R.A. € 0,24

- particella 2501 qualità bosco ceduo classe 2 ha 0.10.80 R.D. € 1,67 R.A. € 0,33

- particella 2628 qualità prato classe 4 ha 0.07.80 R.D. € 1,61 R.A. € 1,41

- particella 2629 qualità prato classe 4 ha 0.24.00 R.D. € 4,96 R.A. € 4,34

- particella 1616 qualità prato classe 5 ha 0.05.50 R.D. € 0,85 R.A. € 0,71

- particella 1617 qualità prato classe 5 ha 0.05.70 R.D. € 0,88 R.A. € 0,74

luglio 2005 è stata stipulata tra il Comune di Lecco e la ditta Fassa S.p.A.

Il Comune di Lecco si riserva di verificare, sulle particelle oggetto d'interventi conservativi e recupero ambientale indicati dalla precedente convenzione ed attualmente individuate come aree non più interessate ad interventi compensativi, l'esatto adempimento degli obblighi della ditta relativi alla precedente Convenzione per la quale dovranno essere mantenute le garanzie finanziarie prestate sino all'accertamento del completo adempimento degli obblighi previsti dalla detta Convenzione; atto a rep. n° 31435 in data 19

sensi dell'art. 12 della L.R. 14/1998.
 progetto attuativo di cui alle premesse, allegato all'autorizzazione che verrà rilasciata dalla Provincia, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 14/1998.
 L'individuazione delle aree per l'attività estrattiva e compensativa vengono delimitate così come indicato nel progetto attuativo di cui alle premesse, allegato all'autorizzazione che verrà rilasciata dalla Provincia, ai

compensative anche se rientra nella cartografia dedicata.
 Maggiamico Catasto Terreno, foglio 1 - n. 2629 non viene citata nell'elenco delle aree interessate alle opere di relazione, come aree non più interessate ad interventi compensativi, infine la particella - censuario di foglio 1 - n. 1576, 2438, 1859, 1578, nonché la particella 3149 (ex 1577) sono individuate, nella suddetta quali aree interessate ad opere compensative, mentre le particelle Censuario di Maggiamico Catasto Terreno, 1616, 1617, 2492, 2500, 1615, 2502, e censuario di Belleo - Catasto Terreno, foglio 9 - n. 453, 454, 474, n. 31098, individua le particelle: censuario di Maggiamico Catasto Terreno, foglio 1 - n. 1614, 2501, 2628, PROGETTO ATTUATIVO - consegna integrazioni, pervenuta al Comune di Lecco in data 18.06.2008 - prot. La relazione C3382-S03, parte integrante dell'istanza di autorizzazione alla PROSECUZIONE DEL

interventi compensativi della precedente autorizzazione all'escavazione)
 presente nell'autorizzazione paesaggistica n° 21/2008 - prot. 20901 del 01.07.2008, rientrava tra gli

- particella 3149 (ex 1577a) qualità bosco ceduo classe 2 ha 0,10,00 R.D. € 1,55 R.A. € 0,31 (ancorché non
- particella 1578 qualità bosco ceduo classe 3 ha 0,28,30 R.D. € 2,92 R.A. € 0,88.
- particella 1859 qualità bosco ceduo classe 3 ha 0,10,70 R.D. € 1,11 R.A. € 0,33
- particella 2438 qualità bosco ceduo classe 1 ha 0,02,90 R.D. € 0,75 R.A. € 0,09
- particella 1576 qualità bosco ceduo classe 2 ha 0,12,50 R.D. € 1,94 R.A. € 0,39
- particella 2502 qualità prato classe 5 ha 0,03,90 R.D. € 0,60 R.A. € 0,50
- particella 1615 qualità prato classe 5 ha 0,14,40 R.D. € 2,23 R.A. € 1,86
- particella 2500 qualità prato classe 4 ha 0,08,90 R.D. € 1,84 R.A. € 1,61
- particella 2492 qualità bosco ceduo classe 2 ha 0,09,60 R.D. € 1,49 R.A. € 0,30

Il Comune di Lecco, con la presente Convenzione, non manifesta in maniera né esplicita né implicita, alcuna forma di assenso ad una modifica dei limiti di ambito estrattivo, ancorché l'autorizzazione paesaggistica n° 21/2008 – prot. 20901 del 01.07.2008, individui un'area che valica i limiti dell'ambito estrattivo.

Le aree dei mappali sopra elencati sono evidenziate nella tavola D02 di tale progetto e nella relazione, parte integrante del progetto - - C3382-S03

ART. 3

(Trasferimento del diritto di coltivazione)

L'autorizzazione ha carattere personale ai sensi dell'art. 12, comma 4, della Legge Regionale n. 14 dell'8.08.1998; pertanto, nel caso di trasferimento del diritto di coltivazione del giacimento, la ditta Fassa S.p.A. si impegna, entro il termine di tre mesi, a darne notizia al Comune, indipendentemente dall'onere dell'avente causa di chiedere all'Ente delegato di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione con assunzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

ART. 4

(Contributi e obbligazioni)

Salvi i diritti ed i doveri in materia di legislazione regionale e nazionale sull'attività estrattiva di cava, la ditta Fassa S.p.A. si obbliga ad effettuare quanto di seguito riportato:

1. a versare entro il primo quadrimestre di ogni anno - in unica soluzione -, per tutta la durata della convenzione, al Comune, a titolo di contributo alla spesa necessaria per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale dell'area interessata direttamente o indirettamente dall'attività estrattiva, ulteriori rispetto a quelli posti a carico della ditta, un importo commisurato alla quantità di calcare scavato nell'anno solare precedente computato al lordo degli eventuali scarti e indipendentemente dai sistemi e dai tipi di lavorazione, in conformità alle tariffe stabilite dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 25 della L.R. 14/1998.

2. Ad ottemperare ad ogni disposizione ambientale, tecnico, produttiva ed economica indicata nel provvedimento di autorizzazione della Provincia, che verrà rilasciato successivamente alla stipula della Convenzione.

3. Ad eseguire, a proprie spese, tutti i lavori e le opere - senza esclusione - di recupero ambientale e ripristino della copertura vegetale previsti dal progetto **"PROSECUZIONE AL PROGETTO**

ART. 6

Nel caso di mancata esecuzione da parte della ditta Fassa S.p.A. dei lavori e delle opere necessarie al recupero ambientale della zona, durante e al termine della coltivazione, nei tempi e nei modi previsti dall'autorizzazione provinciale di cui al c. 2 dell'art. 4 della presente convenzione, è disposta l'esecuzione dell'ufficio delle opere medesime a spese del contravente, senza pregiudizio per la dichiarazione di decadenza (art. 18 e 21 della L.R. 14/1998). L'esecuzione è disposta dal Comune, previa diffida all'interessato, e per il rimborso delle spese inerenti all'esecuzione dell'ufficio delle opere, il Comune si avvale delle garanzie prestate ai sensi dell'art. 4 della presente Convenzione.

(Esecuzione d'ufficio del recupero ambientale)**ART. 5**

Ditta ai sensi del presente articolo.

In caso di inosservanza delle obbligazioni pattiziate assunte ovvero in caso di violazione della legislazione vigente in materia, il Comune ha fin d'ora la facoltà di rivalersi sulle garanzie prestate dalla ditta stazione appaltante.

Qualora la garanzia sia prestata in forma di fidejussione, questa deve essere "a prima richiesta" e pertanto deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, previsto dall'art. 1944 del codice civile, e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La ditta Fassa S.p.A. si obbliga altresì a costituire presso il Comune all'atto dell'autorizzazione provinciale di cui al c. 2 dell'art. 4 della presente convenzione, le garanzie previste dall'art. 16 della Legge 14/1998, anche mediante deposito cauzionale o polizza fidejussoria per l'ammontare che sarà stabilito dall'Ente preposto (Provincia). Tale somma potrà essere incamerata dal Comune, previa diffida, in caso di mancato adempimento da parte della Ditta degli obblighi assunti con la presente convenzione o previste dalle normative in materia.

4. A proseguire il transito di tutto il calcare estratto nella cava denominata "Vaiolo Bassa" sulla viabilità di servizio dello Stabilimento Unicalce di Maggianico, con accesso in Via Fornaci, così come definito nell'accordo con la società Unicalce S.p.A.

ATTUALE approvato dall'Amministrazione Provinciale e richiamato nelle premesse del presente atto.

ritenga necessario.

e ogni qualvolta il preposto Ufficio Tecnico Comunale, previo le verifiche tecniche del caso, lo pulizia dei suddetti spazi ed aree sia compromessa da attività inerente all'attività estrattiva in oggetto laddove si verifichino perdite di carico e/o di acque di lavaggio e, comunque, in tutti i casi in cui la 3. Ad ottemperare immediatamente ed a proprie spese alla pulizia degli spazi e delle strade pubbliche pulite (cio ai sensi dell'art. 15, Capo I, Titolo II del Codice della Strada).

2. A fare in modo che l'immissione dei mezzi di trasporto del materiale di cava sulle strade pubbliche avvenga senza perdita di carico, né di acque di lavaggio e con ruote degli stessi mezzi stabilita dall'ordine di servizio approvato dalla Provincia.

6,00 alle ore 20,00 di ogni giorno non festivo. Le volate dovranno essere realizzate nella fascia oraria 1. A rispettare il seguente orario giornaliero di inizio e di cessazione dell'attività di cava dalle ore

La ditta Fassa S.p.A. si obbliga:

(Orario di attività e adempimenti vari)

ART. 8

della ditta FASSA S.p.A., verrà trasmessa entro 60 (sessanta) giorni al Comune. riguardo alla posizione planimetrica ed altimetrica. Copia di tale rilievo, a firma di un tecnico e del titolare autorizzativo della Provincia. I picchetti verranno altresì rilevati con metodi topografici ritenuti idonei con manovrabili in cemento, al fine di delimitarla secondo le posizioni riportate nel citato provvedimento dell'art. 4 della presente convenzione, lungo il confine dell'area di cava, l'installazione di picchetti La Ditta si impegna a completare, entro 8 giorni dalla notifica dell'autorizzazione provinciale di cui al c. 2

(Perimetrazione dell'area di cava)

ART. 7

trattempo dovrà essere mantenuta in maniera decorosa a spese della Ditta. asserire ad uso pubblico l'area individuata nell'allegato stralcio planimetrico (**allegato A**), area che nel Nell'ambito di un'eventuale futura revisione del Piano Cave, la ditta Fassa S.p.A. valuterà l'opportunità di impegni assunti all'art. 6 della convenzione a rep. 31435 in data 19 luglio 2005 citata nelle premesse.

La ditta Fassa S.p.A. si impegna, ai sensi dell'art. 15, 2° comma, della L.R. 14/1998, ad ottemperare agli

(Cessione di aree)

lavori di coltivazione del giacimento e la correttezza del ripristino ambientale.

Il Comune procederà, entro sei mesi dal termine dei lavori di ripristino, a verificare le risultanze finali dei
indirettamente, all'igiene ed alla salute della popolazione.

nell'atmosfera di polveri, fumi, gas, vapori, e più in generale, di tutto ciò che possa nuocere direttamente o
ogni tempo, anche a mezzo di prelievi, la quantità e la qualità degli scarichi industriali e delle immissioni
Funzionari del Comune ed agenti dell'A.R.P.A., Ente preposto alla tutela ambientale, potranno controllare in
Ditta Fassa S.p.A. il volume del materiale estratto.


Il Comune controllerà l'esecuzione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale, il regolare deflusso
delle acque di superficie, la regolarità dei pendii e scarpate e verificherà, altresì, in contraddittorio con la

(Controlli)

ART. 10


S.p.A.

Il perimetro di scavo, ad almeno mt. 10 dal fronte di cava, dovrà essere costantemente delimitato con rete
metallica o con altri mezzi idonei ad impedire l'accesso, secondo quanto dettato dal D.P.R. 128/59 e
successive integrazioni e modificazioni. Per il rimanente perimetro dovranno essere posti in opera e
mantenuti cartelli di segnalazione di pericolo e di divieto di accesso, come prescritto dal D.P.R. 128/59 e
successive integrazioni e modificazioni. Tutti gli oneri conseguenti sono ad esclusivo carico della Ditta Fassa



(Recinzione dell'area di escavazione)

ART. 9



- recupero ambientale e, in ogni caso, all'osservanza delle vigenti leggi di Polizia Mineraria.
5. All'esatto adempimento a regola d'arte delle prescrizioni e delle opere di coltivazione, ripristino e
per i cittadini, b) evitare la sosta e la fermata sulle strade comunali.
diversa organizzazione della viabilità urbana - dall'Amministrazione Comunale - meno impattante
stradale che sarà ritenuto - anche a seguito della realizzazione di nuove infrastrutture viarie o ad una
autotreni ed autoarticolati diretti e provenienti dall'area di cava, al fine di: a) effettuare il percorso
4. A fornire, a tutela delle zone residenziali cittadine, opportune indicazioni ai conducenti di

Allo scopo di garantire l'esatto adempimento delle obbligazioni dedotte in convenzione, nonché il rimborso delle spese che il Comune sarà chiamato a sostenere, nel caso di mancato adempimento della Fassa S.p.A. agli obblighi previsti dalla presente convenzione, per le opere di ripristino ambientale conseguenti alla cessazione dell'attività estrattiva, la ditta Fassa stessa costituirà presso il Comune, entro 90 giorni (novanta

(Garanzie finanziarie)

ART. 13

per l'addiventre della stipula.

Ogni importo, tasse e spese inerenti alla registrazione del presente atto è a carico della società Fassa S.p.A., la quale assume altresì le spese documentate di consulenza tecnica o legale che il Comune dovesse sostenere

(Trascrizione e registrazione della convenzione)

ART. 12

della zona, secondo quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione provinciale.

Qualora sia constatata l'inosservanza delle prescrizioni o delle modalità di utilizzazione del giacimento disposte con l'autorizzazione, il Sindaco potrà disporre, a norma della L.R. 14/1998 art. 20, l'immediata sospensione dell'attività estrattiva, riservandosi di assumere le misure necessarie al recupero ambientale dell'autorizzazione decada o sia revocata definitivamente.

La presente convenzione avrà la durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data del rilascio dell'autorizzazione provinciale di cui al c. 2 dell'art. 4 della presente convenzione, alla prosecuzione del Progetto Attuativo per la seconda fase, decadendo, anche prima della naturale scadenza, nel caso in cui

(Durata della Convenzione e Sospensione dell'Attività)

ART. 11

quadrimestre dell'anno di riferimento.

Per consentire ai tecnici comunali di verificare lo stato di avanzamento dell'attività estrattiva e di determinare il quantitativo di materiale estratto verrà eseguito un rilievo planialtimetrico della cava, in contraddittorio tra le parti, da tecnici direttamente incaricati dall'Amministrazione Comunale. La Ditta si impegna ad assumere a proprio carico l'onere della sopraccitata prestazione professionale. Il primo rilievo verrà effettuato a seguito della notifica dell'autorizzazione provinciale di cui al c. 2 dell'art. 4 della presente convenzione. I rilievi annuali successivi dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento.

giorni) dalla notifica dell'autorizzazione provinciale di cui al c. 2 dell'art. 4 della presente convenzione, le garanzie finanziarie previste dalla L.R. 14/1998.

ART. 14

(Clausola compromissoria)

Le controversie che dovessero insorgere dall'interpretazione o dall'esecuzione della convenzione, saranno devolute ad un collegio arbitrale composto da tre membri di cui due designati rispettivamente dal Comune e dalla Ditta, ed il terzo dai due arbitri così designati.

In caso di disaccordo tra i due arbitri, il terzo membro del collegio sarà designato dal Presidente del Tribunale di Lecco, su istanza della parte più diligente.

Il Collegio potrà decidere le controversie anche secondo equità ed ha facoltà di statuire sulle spese originarie dalle liti.

ART. 15

(Norme di rinvio)


Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia a quanto disposto dal D.P.R. 128/59, dal D.Lgs. 624/96 e successive integrazioni e modificazioni, dalla Legge Regionale n. 14/1998 e ad altre a normative non specificate, sostitutive, integrative e collaterali.


X LA DITTA FASSA S.P.A.
X IL COMUNE DI LECCO

ALL. B

Allegato alla deliberazione n. 134
in data 07/10/08 della G.C.

COMUNE DI LECCE





IL SEGRETARIO GENERALE REGG.

F.to dott. Flavio Polano

IL PRESIDENTE

F.to dott.ssa Antonella Faggi

Il sottoscritto Segretario Generale Regg. , visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è pubblicata oggi, in base all'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000, all'Albo Pretorio e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi;

- ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. n. 267/2000 è stata comunicata ai Sigg.ri Capogruppo Consiliari, ed è stata messa a disposizione dei Sigg.ri Consiglieri mediante deposito presso la Segreteria Comunale;

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. n. 267/2000;

- è stata comunicata al Prefetto in quanto trattasi di deliberazione di cui all'art. 135 del T.U.E.L. 267/2000.

15 011.2008

Lecco, F.to IL SEGRETARIO GENERALE REGG.

DOTT. FLAVIO POLANO

- è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3°, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Lecco, IL SEGRETARIO GENERALE REGG.